



COMUNE DI GIOVINAZZO

PROVINCIA DI BARI
Piazza Vittorio Emanuele II
Tel 0803902311

ORDINANZA N° 28

ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2012.

IL SINDACO

AUTORITA' COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
AI DENSI DELL'ART 15 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N. 225 E S.M.I.

PREMESSO CHE il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 attribuisce ai comuni, le funzioni relative all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi;

CONSIDERATO che il territorio comunale, con l'approssimarsi della stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, di proprietà pubblica o privata, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca per l'innescò di incendi;

RITENUTA indispensabile un'azione di prevenzione per la conservazione del comune patrimonio arboreo e la salvaguardia dell'ecosistema ambientale predisponendo per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno in modo particolare nel corso dell'estate quando il rischio diventa maggiore a causa dell'aumento delle temperature e complice la ormai siccità che colpisce il nostro territorio;

DATO ATTO dello stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze nel territorio, per incuria dei proprietari nella conduzione degli stessi e che tale deprecato fenomeno ha permesso la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 335 del 02/05/2012 pubblicato sul B.U.R.P n. 68 del 10/05/2012, per il quale anche quest'anno dal 15 giugno al 15 settembre p.v. permane lo stato di grave pericolosità di incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio regionale;

VISTO il T.U. n. 773 del 18.06.1931 delle leggi di P.S. e s.m.i.;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l'art. 29 del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992;

VISTA la legge Regionale n. 15 del 12.05.1997;

VISTA la legge Regionale n. 27 del 13.08.1998;

VISTO il D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL. D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 7bis del T.U.EE.LL. D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 353 del 21.11.2000;

VISTA la legge Regionale n. 18 del 30.11.2000, artt. 12-13-14;

VISTI gli artt. 449 e 650 del C.P.;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia di Bari;

VISTO il DPGR n. 335 del 02/05/2012;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati:

1. Ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolte e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese, **ENTRO E NON OLTRE IL 14 Giugno 2012**, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazioni;

2. Ai responsabili della Rete Ferroviaria Italiana, all'Anas, all'Acquedotto Pugliese; alla Società Autostrade 8° tronco, alla Provincia, all' U.T.C., di provvedere entro il 14 giugno 2012, lungo le vie ferroviarie, strade, autostrade, scarpate banchine, cunette e aree di propria pertinenza alla pulizia delle stesse mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti purché di natura eco-compatibile.

3. Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc, confinanti con la strada, di: mantenere siepi e arbusti in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, rovi e sterpaglie, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria).

4. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, arborate, cespugliate, incolte, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità locali quali : VV.F 115; Corpo Forestale 1515 o Comando Polizia Municipale 080.394.20.14, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

AVVERTE

CHE il mancato rispetto di una delle disposizioni prescritte nella presente Ordinanza Sindacale, comporterà in particolare:

- Per le violazioni alle disposizioni dei punti 1 e 2 saranno applicati in base ai relativi procedimenti amministrativi dell'U.O. Protezione Civile e Ambiente, e completati dal servizio di vigilanza della Polizia Municipale, e con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981, le seguenti sanzioni, salva ed impregiudicata l'azione penale ove dovuta ex lege, sanzione amministrativa pecuniaria di € 160,00 pari al doppio del minimo, secondo i disposti dell'art. 7Bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla legge 689/81 e s.m.i.

- Per le violazioni al punto 3. la sanzione amministrativa pecuniaria di € 318,00 a norma dell'art. 29 del D.lgs. n. 285/1992 – C.d.S., con la sanzione accessoria dell'obbligo per il trasgressore del ripristino dei luoghi.

LE FORZE DELL'ORDINE, IL COMANDO REGIONALE PUGLIA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, I VIGILI DEL FUOCO, IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, SONO INCARICATI DELL'OSSERVANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA.

INFORMA

Che , a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.90 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24

novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

A norma dell'art. 5 comma terzo della legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento e del Nucleo di Protezione Civile è il Cap. Dott. Camporeale Filomeno.

DISPONE

Di notificare la presente Ordinanza:


ALL' UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI BARI;
ALLA REGIONE PUGLIA PRESIDENZA SETTORE PROTEZIONE CIVILE;
ALLA PROVINCIA DI BARI UFFICIO PROTEZIONE CIVILE;
AL COMANDO VV.FF. COMPETENTE PER TERRITORIO;
AL CORPO FORESTALE DELLO STATO SEZIONE DI COMPETENZA;
ALLA LOCALE STAZIONE CARABINIERI;
AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA DI BITONTO;
ALL' UFFICIO LOCALE MARITTIMO;
ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA;
ALL'ANAS DI BARI;
ALL'AQP;
ALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE 8° TRONCO;
AL CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI DI GIOVINAZZO;
ALL' UFFICIO TECNICO COMUNALE;

Dispone altresì CHE

Venga pubblicata all' Albo Pretorio del Comune e on line sul sito istituzionale www.comune.giovinazzo.ba.it e affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

Gg

Dalla Residenza Municipale li 22 MAG. 2012



IL SINDACO
Prof. Antonio NATALICCHIO